

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO

" NOI CI SIAMO "

Denominazione e sede

Art. 1) E' costituita nel rispetto del Codice Civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia l' Ente del Terzo Settore denominato **"NOI CI SIAMO"**. "NOI CI SIAMO", assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apolitica, aconfessionale. L'associazione è soggetto della cooperazione allo sviluppo ed all'aiuto umanitario a sensi della Legge n. 125 dell'11 agosto 2014.

Art. 2) L'Associazione ha sede in Rossano Via Egeo, 22. Il trasferimento della sede legale anche se in altro Comune, non comporta modifica statutaria, ma l' obbligo di comunicazione ai competenti uffici.

Statuto e Regolamento

Art. 3) L' associazione di volontariato NOI CI SIAMO è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117,delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell' ordinamento giuridico.

Efficacia dello statuto

Art. 4) Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all' associazione. Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell' attività dell' associazione stessa.

Interpretazione dello statuto

Art. 5) Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell' art. 12 delle pre -leggi al codice civile.

Finalità

Art. 6) Nell'esercizio della sua attività ed ispirandosi ai principi di solidarietà umana,

l'associazione potrà, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, svolgere le seguenti attività a favore di terzi:

- Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016 n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.
- Cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184;
- Cooperazione allo sviluppo ai sensi della legge 11 agosto 2014 n. 125, e successive modificazioni;
- Assistenza socio sanitaria a favore di soggetti particolarmente svantaggiati e bisognosi di supporto in Italia e nei paesi in via di sviluppo.
- Educazione formale ed informale per bambini, donne, giovani e tutti i membri di comunità svantaggiate in ambito nazionale ed internazionale.
- Promozione dei diritti delle donne e parità di genere.
- Collaborazione allo sviluppo delle comunità più emarginate in Italia e nel sud del mondo.
- Sensibilizzazione al tema della parità di genere e promozione dei diritti umani in Italia e nel sud del mondo.
- Sviluppo di attività di ricerca ad azione nei paesi del sud del mondo e in Italia partendo dalle esigenze espresse dai potenziali beneficiari.
- Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità, e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche del tempo di cui all' art. 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53 e i gruppi di acquisto solidale di cui all' art.1 comma 266 della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- Accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- Attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell' ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come rapporto commerciale con un produttore operante in una area economicamente svantaggiata, situata, di norma, in un paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l' accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l' obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre una esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile.

Tale attività saranno portate avanti mediante la realizzazione delle seguenti azioni:

- centri di prima accoglienza per profughi, case famiglia, comunità residenziali, famiglie aperte all' accoglienza, centri diurni e/o estivi, adozioni a distanza;
- collaborazione con enti pubblici e privati, e ai servizi sociali nell' ambito del settore di attività dell' associazione nazionali ed internazionali.
- presenza nei quartieri popolari per il superamento dell' emarginazione.
- attività di autofinanziamento comunque nel rispetto dello scopo e dei fini della associazione stessa. Più precisamente: attività dello scambio equo e solidale, allestimento di mostre missionarie, di banchi di beneficenza, istituzione di borse studio per soggetti svantaggiati.

- promozione e realizzazione di iniziative tese a sostenere progetti che favoriscano l'auto-sviluppo nei paesi più poveri del mondo, anche tramite la formazione e l'invio di volontari qualificati a favorire lo scambio culturale, sociale ed economico tra i popoli. A titolo esemplificativo e non esaustivo: cooperazione internazionale, potabilizzazione acqua, istruzione, attività di assistenza socio-sanitarie e tutte quelle altre attività se abbiano il fine di promuovere lo sviluppo socio economico e culturale.

- ogni altra attività di volontariato che concorra al conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale;

Le attività dell'associazione sono svolte prevalentemente dai volontari aderenti. L'Associazione, inoltre, potrà svolgere attività accessorie che si considerano integrative e funzionali allo sviluppo dell'attività istituzionale di solidarietà sociale, nei limiti consentiti dalla legge 266/1991 e alle vigenti disposizioni legislative in materia.

L'associazione può finanziare le proprie attività di interesse generale anche mediante la raccolta fondi nel rispetto di quanto previsto dall'art. 7 del Decreto Legislativo n. 117/2017.

Ambito di intervento

Art. 7) L'associazione opera nel territorio nazionale e internazionale.

Durata

Art. 8) La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea Straordinaria degli Associati.

Soci

Art. 9) Sono soci dell'associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

Art. 10) L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su richiesta dell'aspirante socio a decorrere dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, che esamina le domande dei nuovi aderenti alla prima riunione successiva alla data di presentazione delle domande, provvedendo all'iscrizione nell'apposito registro degli associati. Le domande di ammissione a socio presentate da minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne. In caso di rigetto della domanda, il consiglio direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della successiva convocazione. L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Non è ammessa la categoria di soci temporanei. La quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile.

Art. 11) I soci dell'organizzazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;

- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali;
- votare in Assemblea. Ciascun associato ha diritto ad un voto.

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

Volontario

Art. 12)

L'attività degli associati non potrà essere retribuita in alcun modo, ad essi potranno essere rimborsate solamente le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti dall'associazione su proposta del Presidente.

Ai volontari spetta unicamente il rimborso delle spese sostenute e documentate. Il Consiglio Direttivo può deliberare per un rimborso spese a fronte di autocertificazione nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 17 del Decreto Legislativo n. 117/2017.

Perdita della qualifica di socio

Art. 13) La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

Il socio può recedere dall'organizzazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo. L'associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'associazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. E' comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

Gli organi sociali

Art. 14) Sono organi dell'associazione:

- Assemblea dei soci
- Consiglio direttivo
- Presidente
- Organo di controllo (eventuale)
- Organo di revisione (eventuale)

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

L'assemblea

Art. 15) L'assemblea è composta dai soci dell'associazione ed è l'organo sovrano. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail o qualsiasi altro mezzo di informazione ritenuto utile, spedita/divulgata almeno 10 giorni prima della data fissata per l'assemblea al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'organizzazione. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'organizzazione, in libera visione a tutti i soci. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'organizzazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

Compiti dell'Assemblea

Art. 16) L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Assemblea ordinaria

Art. 17) L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di una delega.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Assemblea straordinaria

Art.18) L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'organizzazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

Consiglio Direttivo

Art. 19) il consiglio direttivo governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato. Il consiglio direttivo è formato da un numero dispari di 3 membri eletti dall'assemblea tra gli associati, per la durata di anni 3 e sono ad essi si applica l'articolo 2382 del codice civile (causa di ineleggibilità e decadenza). Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il presidente dell'associazione è il presidente del consiglio direttivo ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti del consiglio direttivo.

Il Presidente

Art. 20) Il presidente rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. Il presidente è eletto dall'assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti. Il presidente dura in carica quanto il consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e del consiglio direttivo. Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il consiglio direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al consiglio direttivo in merito all'attività compiuta. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Organo di controllo (eventuale)

Art. 21) E' nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D. Lgs 117/2017. E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Organo di Revisione legale dei conti (eventuale)

Art. 22) E' nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Risorse economiche

Art. 23) Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

I beni

Art. 24) I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.

Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

Art. 25) L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Bilancio

Art. 26) I documenti di bilancio dell'associazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione. Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

Bilancio sociale

Art. 27) E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

Convenzioni

Art. 28) Le convenzioni tra l'associazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate consiglio direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell' associazione.

Personale retribuito

Art. 29) L'organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017. L'associazione può inoltre avvalersi della collaborazione e delle prestazioni d'opera di professionisti e di altre organizzazioni con cui potrà stipulare apposite convenzioni.

L'Associazione potrà, altresì, nei limiti strettamente necessari al suo regolare funzionamento, ovvero occorrenti al fine di qualificare e specializzare le attività per il raggiungimento degli scopi statuari, avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo e/o subordinato nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10, comma 6, lettera e) del D. Lgs. n. 460/1997 e dall'art. 8 del D. Lgs. n. 117/2017.

I rapporti tra l'organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

Responsabilità ed assicurazione degli aderenti

Art. 30) I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

Responsabilità della organizzazione

Art. 31) L'organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

Assicurazione dell'organizzazione

Art. 32) L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

Devoluzione del patrimonio

Art. 33) In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

Disposizioni finali

Art. 34) Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

18 DIC. 2018

M. g/2000000000

cl. 1002

3

or. 1002 Elice

di cui a

per trasmissione



IL FUNZIONARIO
Pellace Dr. Adriano